

Parametri di riferimento del Consiglio federale per la modifica della legge sulle banche

Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta

Le seguenti tabelle contengono i parametri di riferimento per l'elaborazione di un progetto di legge concernente le misure di attuazione o di verifica proposte dal Consiglio federale il 10 aprile 2024 e le misure raccomandate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta nel suo rapporto del 17 dicembre 2024. Le modifiche rispetto al rapporto del Consiglio federale sono evidenziate in **rosso**.

Le tre linee di intervento ***Rafforzare la prevenzione, Rafforzare la liquidità e Ampliare il panorama degli strumenti applicabili in caso di crisi*** e le **altre misure** sono riportate ciascuna in una tabella a sé stante, al cui interno sono ordinate per ambito di intervento. Ogni ambito di intervento riporta dapprima le misure per il potenziamento del dispositivo TBTF, evidenziando in **blu** quelle fondamentali, e in seguito i risultati dei mandati di verifica e le ulteriori misure da attuare, con i relativi parametri di riferimento. Per ogni misura è indicato l'eventuale riferimento alle raccomandazioni, ai postulati o alle mozioni della CPI.

1. Linea di intervento «Rafforzare la prevenzione»

Situazione di partenza		Parametri di riferimento		
Misura (compresi campo di applicazione e livello normativo) ¹		Obiettivo	Risultati del mandato di verifica	Contenuto della linea di intervento
Governo d'impresa	Rapporto del Consiglio federale: Introdurre un regime di responsabilità per una più chiara attribuzione delle responsabilità (attuazione proporzionale: almeno per il consiglio di amministrazione e la direzione, eventualmente anche per altri livelli) (2) ²	Impedire tempestivamente ed efficacemente comportamenti scorretti da parte dei responsabili decisionali, migliorando preventivamente il governo d'impresa e la cultura del rischio attraverso una chiara attribuzione delle responsabilità ai massimi livelli gerarchici, in combinazione con la possibilità delle banche e dell'Autorità federale (FINMA) di infliggere sanzioni. Recepimento della richiesta formulata nelle Mo. 24.4531 e 24.4527 della CPI.	Campo di applicazione valido per tutte le banche, ma con un'attuazione fortemente proporzionale. Motivo: la misura mira ai comportamenti e deve servire da strumento per garantire un buon governo d'impresa, ragione per cui, in analogia con le attuali regole di condotta, va sostanzialmente applicata a tutte le banche. Funzioni analoghe in banche analoghe sono soggette alle stesse regole. Inoltre, si evita che i quadri dirigenti cambino banca per sottrarsi a un regime di responsabilità. La misura può essere attuata in misura fortemente proporzionale e, in particolare per le banche più piccole, in maniera snella.	• Includere nella cerchia delle persone soggette gli attuali garanti dell'irreprensibilità (in particolare i membri degli organi preposti all'alta direzione e alla gestione) e – se non già incluse – altre singole funzioni centrali predefinite, collocate a un livello dirigenziale elevato, che possono influire considerevolmente sul profilo di rischio di una banca (p. es. direzione audit interno, direzione controllo dei rischi, direzione compliance, direzione settori di attività importanti). Queste persone sono considerate garanti dell'irreprensibilità secondo la legge sulle banche (LBCR; RS 952.0) e sottostanno alla verifica dei requisiti di idoneità della FINMA. • Elaborare una panoramica delle responsabilità (per ogni banca) e una dichiarazione delle responsabilità (per ogni garante dell'irreprensibilità) per la documentazione delle responsabilità. • Sulla base di tale documentazione le singole persone possono essere più facilmente chiamate a rispondere delle loro azioni. Sanzionamento da parte della banca attraverso misure concernenti le retribuzioni, ammonimenti e promozioni negate. Sanzionamento da parte della FINMA con strumenti come la revoca del mandato alle persone che non offrono più la garanzia di un'attività irreprensibile o il divieto di esercizio della professione. • Proporzionalità: la cerchia delle funzioni incluse e la portata della documentazione delle responsabilità vengono concepite <i>ad hoc</i> per ogni banca e dipendono fortemente dal modello aziendale, dal profilo di rischio, dalle dimensioni e dalla complessità di una banca.
	Rapporto CPI: Accrescere la capacità di imporsi della FINMA nei confronti delle SIB (Mo. 24.4531 e 24.4527, e anche i Po. 24.4544 e 24.4538) Campo di applicazione: SIB, verifica per altre banche Livello normativo: legge			

¹ In questa colonna è indicato il livello normativo più alto che richiede adeguamenti. Se si rendono necessari adeguamenti a livello di legge, dopo l'adozione da parte del Parlamento seguono generalmente anche adeguamenti a livello di ordinanza.

² La numerazione tra parentesi si riferisce alla numerazione delle misure nel rapporto del Consiglio federale del 10 aprile 2024 sulla stabilità delle banche.

Situazione di partenza	Parametri di riferimento		
Misura (compresi campo di applicazione e livello normativo) ¹	Obiettivo	Risultati del mandato di verifica	Contenuto della linea di intervento
Rapporto del Consiglio federale: Concretizzare i requisiti in materia di governo d'impresa rafforzando le basi giuridiche (p. es. i requisiti per il consiglio di amministrazione e la responsabilità per la cultura aziendale) (1) Campo di applicazione: SIB, verifica per altre banche Livello normativo: legge	Precisare i requisiti in materia di governo d'impresa e aumentarne il carattere vincolante, al fine di rafforzare i requisiti stessi e la vigilanza su di essi.	Campo di applicazione valido per tutte le banche, ma con un'attuazione proporzionale. Motivo: l'attuale circolare della FINMA 2017/1 «Corporate governance – banche» si applica già a tutte le banche ed è concepita in modo proporzionale.	• Elevare l'attuale circolare della FINMA 2017/1 «Corporate governance – banche» a un livello normativo superiore (LBCR, ordinanza sulle banche [OBCR; RS 952.02] ecc.) e completarla laddove necessario; da questa misura sono interessate, ad esempio, le regole relative alla responsabilità e alla composizione dell'organo di alta direzione, all'organizzazione dell'organo di gestione e alla sua competenza (in particolare la gestione dei rischi e i controlli interni). • Precisare puntualmente i requisiti per le banche, in analogia ad altre leggi più recenti sui mercati finanziari.
Rapporto del Consiglio federale: Rafforzare le basi giuridiche e i requisiti dei sistemi di retribuzione, in particolare per quanto riguarda i sistemi di retribuzione variabile, le clausole di restituzione («clawback») e i periodi di sospensione (3) Rapporto CPI: Evitare incentivi sbagliati nelle retribuzioni e nella distribuzione dei dividendi delle SIB (Po. 24.4541 e 24.4535), accrescere la capacità di imporsi della FINMA (Mo. 24.4531 e 24.4527) Campo di applicazione: SIB, verifica per altre banche Livello normativo: legge	Rafforzare le basi giuridiche e i requisiti dei sistemi di retribuzione (maggiore orientamento ai rischi e orientamento ad un risultato a lungo termine) per evitare comportamenti scorretti e rischi inadeguati. Recepimento delle richieste formulate nei Po. 24.4541 e 24.4535 e nelle Mo. 24.4531 e 24.4527 della CPI.	Principi generali validi per tutte le banche. Requisiti concreti, come periodi di sospensione e clausole di «clawback», applicabili soltanto alle SIB. Motivo: il principio per l'orientamento sostenibile dei sistemi di retribuzione è generalmente adeguato e deve essere applicato anche alle banche che non hanno rilevanza sistemica. Tuttavia, requisiti concreti supplementari rivestono una particolare importanza per le SIB.	• Nella LBCR vengono sanciti alcuni principi minimi sui sistemi di retribuzione validi per tutte le banche. Per analogia: «Il sistema di retribuzione è strutturato in maniera semplice, trasparente e attuabile ed è impostato secondo un'ottica di lungo periodo.» «La struttura e l'ammontare delle retribuzioni complessive sono in linea con la politica di rischio della banca.» • I sistemi di retribuzione non possono mettere a rischio il rispetto a lungo termine delle norme prudenziali (fondi propri e liquidità). • Nella LBCR vengono sanciti requisiti concreti per le SIB: differimento delle componenti delle retribuzioni attraverso l'applicazione di periodi di sospensione e clausole di «clawback» (richiesta di restituzione delle retribuzioni già versate). • Sanzionamento dei comportamenti scorretti (p. es. violazione delle regole del regime di responsabilità, violazione del diritto in materia di vigilanza), ad esempio attraverso misure concernenti le retribuzioni (p. es. riduzione o soppressione delle componenti variabili della retribuzione).

Situazione di partenza		Parametri di riferimento		
Misura (compresi campo di applicazione e livello normativo) ¹	Obiettivo	Risultati del mandato di verifica	Contenuto della linea di intervento	
Rapporto del Consiglio federale: Disciplinare a livello di legge la garanzia di un'attività irreprensibile richiesta all'istituto finanziario e rafforzare le basi legali per i mutamenti degli organi (7) Campo di applicazione: banche Livello normativo: legge	Precisare i requisiti in materia di governo d'impresa e aumentare il carattere vincolante, al fine di rafforzare i requisiti stessi e la vigilanza su di essi.		Sancire nella LBCR la garanzia di un'attività irreprensibile richiesta all'istituto finanziario (in analogia alle prescrizioni per gli assicuratori e gli altri istituti finanziari) e rafforzare la base legale concernente l'autorizzazione rilasciata dalla FINMA per i mutamenti degli organi (mutamenti di organi, in analogia alla legge sugli istituti finanziari [RS 954.1]).	
Rapporto del Consiglio federale: Potenziare gli interventi precoci dell'autorità di vigilanza formalizzando a livello di legge le misure, l'applicabilità e le tempistiche (22) Rapporto CPI: Accrescere la capacità di imporsi della FINMA nei confronti delle SIB (Mo. 24.4531 e 24.4527) Campo di applicazione: banche Livello normativo: legge	Rafforzare le possibilità della FINMA di intervenire precocemente, in particolare l'applicabilità e la validità giuridica dell'intervento, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgere di una crisi dovuta ad anomalie o infrazioni specifiche della banca. Recepimento della richiesta formulata nelle Mo. 24.4531 e 24.4527 della CPI.		- Rafforzare le competenze di vigilanza esistenti in settori specifici quali il governo d'impresa (p. es. retribuzioni e limitazione dell'attività operativa), la dotazione di fondi propri (p. es. limitazioni dei versamenti e supplementi del «pilastro 2») e i piani di stabilizzazione e di liquidazione, attraverso la concretizzazione dei requisiti delle banche, da un lato, e il potenziamento delle competenze di intervento della FINMA e della loro applicabilità nell'ordinaria attività di vigilanza, dall'altro. - Precisare nella LBCR che le misure di protezione (analogamente alla regolamentazione delle assicurazioni) precedono inequivocabilmente le misure in caso di rischio d'insolvenza, al fine di assicurare un intervento efficace da parte della FINMA, volto a garantire la stabilizzazione della banca. - Completare le misure di protezione (in particolare per attivare le misure previste dal piano di stabilizzazione, impedire il versamento di capitale o dividendi oppure convocare un'assemblea generale). - Ancorare nella legge la revoca mirata dell'effetto sospensivo di un ricorso (ma con la possibilità per i soggetti interessati di chiedere a un tribunale il ripristino dell'effetto sospensivo, cfr. misura 9). - La presente misura presuppone un adeguamento di diversi articoli della LBCR e di alcune ordinanze, tra cui l'OBCR e l'ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03).	

Vigilanza, compreso l' intervento precoce

Situazione di partenza	Parametri di riferimento		
Misura (compresi campo di applicazione e livello normativo) ¹	Obiettivo	Risultati del mandato di verifica	Contenuto della linea di intervento
Rapporto del Consiglio federale: mandato di verifica: Introdurre sanzioni amministrative pecuniarie da parte della FINMA nei confronti delle persone giuridiche sottoposte a vigilanza (4) Rapporto CPI: Accrescere la capacità di imporsi della FINMA nei confronti delle SIB (Mo. 24.4531 e 24.4527) Campo di applicazione: istituti finanziari Livello normativo: legge	Rafforzare la vigilanza attraverso l'introduzione di una competenza della FINMA di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di persone giuridiche, al fine di punire le violazioni gravi che però non giustificano una revoca dell'autorizzazione. Sensibilizzazione precoce dei proprietari dell'istituto finanziario sull'attività dell'istituto e dei suoi dirigenti. Recepimento delle richieste formulate nelle Mo. 24.4531 e 24.4527 della CPI (ma senza l'applicazione della competenza alle persone fisiche).	Introduzione di tale competenza nei confronti di istituti finanziari assoggettati alla vigilanza (persone giuridiche). Motivo: le sanzioni amministrative pecuniarie non costituiscono l'elemento centrale degli strumenti TBTF, ma contribuiscono al rafforzamento della vigilanza e, a livello internazionale, rientrano tra gli strumenti standard. I possibili svantaggi per le procedure di «enforcement» della FINMA non sono stati approfonditi, né rappresentano un ostacolo rilevante. È stato altresì esaminato se limitare lo strumento alle SIB, possibilità che però è stata valutata problematica a livello giuridico e inopportuna nell'ottica della parità di trattamento, con particolare riferimento al principio della libertà economica tra concorrenti. Per quanto riguarda le persone fisiche, che godono di garanzie costituzionali più ampie, si rinuncia a introdurre la competenza della FINMA di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie nei loro confronti. Motivo: questa competenza renderebbe troppo complesse e quindi meno efficaci le procedure di «enforcement». Il rischio supplementare costituito dalla misura potrebbe inoltre essere compensato con premi di rischio integrati nella remunerazione e la misura così facilmente aggirata. La FINMA dispone di strumenti sufficienti nei confronti delle persone fisiche (p. es. pubblicazione di determinate decisioni, divieto di esercizio dell'attività, divieto di esercizio della professione, revoca della garanzia di irrepreensibilità).	• Sanzioni pronunciate per gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza. • L'importo stabilito deve essere in linea con il principio della proporzionalità ed essere sufficientemente dissuasivo, garantendo allo stesso tempo che l'esistenza dell'istituto non venga compromessa. • La FINMA tiene conto della collaborazione per ridurre o sopprimere la sanzione (p. es. nell'ambito dei regolamenti). • Sancire nella legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) la preminenza dell'obbligo di collaborare: obbligo di fornire tutti gli elementi fattuali preesistenti, anche sotto minaccia, conformemente al rapporto del Consiglio federale del 23 febbraio 2022 (FF 2022 776) e alla giurisprudenza del Tribunale federale. • Per garantire la coerenza degli strumenti di vigilanza è quindi opportuno attribuire la competenza di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie anche all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR; nella legge sui revisori [RS 221.302]).

Situazione di partenza	Parametri di riferimento		
Misura (compresi campo di applicazione e livello normativo) ¹	Obiettivo	Risultati del mandato di verifica	Contenuto della linea di intervento
	Rafforzare la vigilanza attraverso la creazione di uno strumento che induca un istituto, mediante importanti incentivi finanziari, a ripristinare autonomamente la situazione conforme. Recepimento delle richieste formulate nelle Mo. 24.4531 e 24.4527 della CPI.	Introduzione di una penalità di mora «<i>periodic penalty payment (PPP)</i>» con cui la FINMA obbliga i soggetti interessati al pagamento periodico di una somma esigibile fino al ripristino della situazione conforme. Motivo: per una vigilanza e una procedura di «enforcement» efficaci occorre uno strumento proporzionato per permettere alla FINMA di procedere all'esecuzione sostitutiva prevista dall'articolo 32 capoverso 2 LFINMA anche in quei casi in cui è soltanto l'istituto a poter rimediare alle inadempienze o alle violazioni. Lo strumento non costituisce una sanzione, bensì una misura di esecuzione.	• Competenza di infliggere penalità di mora a tutti gli assoggettati come misura di esecuzione quando una decisione esecutoria della FINMA non è eseguita entro il termine imposto. • L'importo stabilito deve essere in linea con il principio della proporzionalità senza compromettere l'esistenza dell'istituto. • L'importo delle penalità di mora deve essere sufficientemente dissuasivo ed è calcolato in funzione del numero di giorni o settimane durante i quali persiste la situazione di inottemperanza, con una durata massima da stabilire. • La misura presuppone l'introduzione di nuove disposizioni nella LFINMA.
Rapporto del Consiglio federale: mandato di verifica: Rafforzare l'applicabilità della vigilanza riducendo la durata dei procedimenti (p. es. esecutività immediata delle decisioni della FINMA) (9) Rapporto CPI: Limitare i rimedi giuridici e abbreviare notevolmente le procedure di ricorso contro decisioni della FINMA (<i>raccomandazione n. 5</i>), Accrescere la capacità di imporsi della FINMA nei confronti delle SIB (<i>Mo. 24.4531 e 24.4527</i>) Campo di applicazione: banche Livello normativo: legge	Rafforzare efficacia ed efficienza della vigilanza accelerandone le procedure. Recepimento delle richieste formulate nella raccomandazione n. 5 e nelle Mo. 24.4531 e 24.4527 della CPI.	Si prevede di attuare una revoca mirata dell'effetto sospensivo dei ricorsi. Non devono esserci ulteriori interventi nelle procedure. Motivo: la limitazione legislativa dell'effetto sospensivo dei ricorsi è particolarmente adeguata per una vigilanza più efficace e un'esecuzione più celere delle misure essenziali. La misura richiede uno stretto coordinamento con l'impostazione degli interventi precoci. Allo stesso tempo, per motivi legati allo Stato di diritto, un'autorità di ricorso dovrà avere anche in futuro la possibilità di ripristinare l'effetto sospensivo. Altre misure esaminate, volte all'esecuzione più celere di decisioni, come l'esclusione dei rimedi giuridici, la limitazione dei motivi di ricorso, l'abbreviazione dei termini di ricorso o l'introduzione di termini nella fase di vigilanza, ovvero nella fase precedente alla decisione, sono state scartate a causa di una generalizzazione e una limitazione eccessive delle procedure e perché ritenute meno efficienti rispetto alla limitazione dell'effetto sospensivo.	• Modificare il regime dell'effetto sospensivo in conformità con i principi dell'intervento precoce che saranno attuati nell'ambito della misura 22. • Ancorare nella legge la revoca mirata dell'effetto sospensivo di una decisione (p. es. negli ambiti del governo d'impresa, delle retribuzioni nonché dei supplementi di fondi propri e di liquidità), ma con la possibilità per i soggetti interessati di chiedere a un tribunale il ripristino dell'effetto sospensivo. Le stesse considerazioni valgono per le misure di protezione, applicabili in futuro prima che si presenti un rischio d'insolvenza (cfr. misura 22). • Le misure di protezione in caso di rischio d'insolvenza non subiscono modifiche. I ricorsi interposti in questo ambito non hanno effetto sospensivo e il giudice dell'istruzione non può accordare l'effetto sospensivo (art. 37^{quinquies} LBCR).

Situazione di partenza	Parametri di riferimento		
Misura (compresi campo di applicazione e livello normativo) ¹	Obiettivo	Risultati del mandato di verifica	Contenuto della linea di intervento
Rapporto del Consiglio federale: mandato di verifica: Rafforzare la vigilanza duale attraverso requisiti più severi per l'impiego di società di audit (p. es. requisiti relativi all'indipendenza e attribuzione diretta del mandato) (10) Rapporto CPI: Esaminare la possibilità di conferire la vigilanza della revisione sulle SIB soltanto alla FINMA (<i>raccomandazione n. 18</i>), Accrescere la capacità di imporsi della FINMA nei confronti delle SI (<i>Mo. 24.4531 e 24.4527</i>), Attenuare il rischio di conflitti d'interesse nell'ambito della revisione di banche (<i>Po. 24.4539 e 24.4533</i>) Campo di applicazione: istituti finanziari Livello normativo: legge	Rafforzare la vigilanza in generale e per le banche in particolare, eliminando qualsiasi restrizione per le verifiche in loco della FINMA e potenziando l'indipendenza delle società di audit con una riduzione dei conflitti d'interesse. Recepimento delle richieste formulate nella raccomandazione n. 18, nei Po. 24.4539 e 24.4533 nonché nelle Mo. 24.4531 e 24.4527 della CPI.	Rafforzare l'indipendenza delle società di audit, introducendo il principio di rotazione obbligatoria e un'approvazione annuale da parte della FINMA della scelta della società di audit. Si prescinde dall'attribuzione diretta dei mandati. Viene precisato che la FINMA non è soggetta a restrizioni nei controlli in loco. Motivo: l'attribuzione diretta dei mandati avrebbe l'impatto potenzialmente maggiore sull'indipendenza delle società di audit. Assoggettata al diritto in materia di appalti pubblici, è tuttavia un'opzione molto dispendiosa e al momento dell'introduzione per tutti gli assoggettati (aggiudicazione regolare di circa 1000 mandati di verifica) implicherebbe per la FINMA l'impiego di molte risorse. Si intende pertanto attuare misure meno dispendiose che abbiano un effetto altrettanto positivo ed efficace sull'indipendenza.	• Adeguare l'articolo 23 LBCR in modo che la FINMA possa inequivocabilmente in ogni momento effettuare essa stessa controlli presso qualsiasi banca. • Gli assoggettati devono cambiare società di audit dopo un periodo massimo di dieci anni. • La FINMA deve approvare annualmente la scelta della società di audit da parte dell'assoggettato. • Alle società di audit (e agli uffici di revisione secondo il CO [RS 220]) è vietato fornire ulteriori servizi all'assoggettato interessato oltre a quelli previsti dal mandato di verifica. Si potranno ancora fornire servizi connessi ai controlli. • Agli auditor responsabili è vietato svolgere altre attività sul mercato finanziario (in particolare come membri di un organo di alta direzione)
Rapporto del Consiglio federale: mandato di verifica: Abolire il sistema duale di vigilanza (non ricorrere alle società di audit e potenziare la FINMA) (11) Campo di applicazione: SIB Livello normativo: legge	Rafforzare l'indipendenza della vigilanza, in particolare presso le SIB, attraverso la prevenzione sistematica di eventuali conflitti d'interesse (alternativa più restrittiva rispetto alla misura 10).	Il sistema di vigilanza duale non viene abolito. Motivo: il fabbisogno supplementare di risorse presso la FINMA sarebbe molto elevato (ca. 100 posti a tempo pieno aggiuntivi) e il reclutamento sul mercato del lavoro oneroso. Inoltre, la FINMA perderebbe le competenze acquisite e la rete internazionale di società di audit. Si stima che i benefici di un rafforzamento del sistema attraverso misure meno invasive (v. sopra) sarebbero maggiori. La CPI chiede che non venga abolito il sistema di vigilanza duale.	• Alla misura non viene dato seguito.

Rapporto del Consiglio federale: mandato di verifica: Adeguare la competenza del consiglio di amministrazione della FINMA per gli affari di grande portata, tenendo conto dei risultati della CPI (13) Rapporto CPI: Agevolare la governance della FINMA (Po. 24.4542 e 24.4536) Campo di applicazione: FINMA Livello normativo: legge	Prevenire incertezza del diritto e agevolare la governance della FINMA. Recepimento della richiesta formulata nei Po. 24.4542 e 24.4536 della CPI. Adeguare la disposizione di legge concernente la competenza del consiglio di amministrazione della FINMA negli affari di grande portata: l'ambito degli affari da decidere dal consiglio di amministrazione va disciplinato a livello di legge. Motivo: l'attuale ripartizione dei compiti tra consiglio di amministrazione e direzione della FINMA è considerata adeguata dal Consiglio federale e sostanzialmente non è stata messa in discussione nel rapporto della CPI. La CPI è giunta alla conclusione che la FINMA non ha esercitato la propria discrezionalità in maniera inappropriata nella valutazione di quali affari vadano considerati affari di grande portata. Tuttavia, con i postulati 24.4536 e 24.4542 ha incaricato il CF di esaminare se sia opportuna un'eventuale modifica, abrogazione o estensione della disposizione in questione. L'adeguamento di tale disposizione deve contribuire a una maggiore chiarezza, rafforzare la certezza del diritto e affinare già a livello di legge la governance della FINMA. Altre opzioni esaminate che sono state scartate: • abolire la competenza del consiglio di amministrazione negli affari di grande portata: il consiglio di amministrazione, in qualità di organo strategico della FINMA, rimane comunque responsabile degli affari di grande portata o di portata strategica, dovrà procurarsi le informazioni necessarie e dovrà eventualmente impartire istruzioni. L'abolizione della competenza in questione potrebbe indurre a credere che il consiglio di amministrazione non abbia o non debba avere possibilità di informarsi o di influire su tali affari; • mantenere la disposizione, formulandola come disposizione potestativa: l'utilità di questa opzione è discutibile, comporta il rischio di creare incertezza del diritto e richiede un'attuazione complessa. • Sostituzione nella LFINMA dell'articolo concernente la competenza del consiglio di amministrazione della FINMA negli affari di grande portata (art. 9 cpv. 1 lett. b LFINMA) con un articolo che conferisca al consiglio di amministrazione della FINMA la competenza di decidere in merito a determinate categorie di affari e che enunci tali categorie in maniera adeguata. • Queste possono comprendere, in particolare, categorie di affari come quelle già definite nel Regolamento di organizzazione FINMA e che riguardano, tra l'altro, misure di protezione, risanamento, fallimento e liquidazione. • L'elenco all'interno della legge serve a garantire la certezza del diritto. Inoltre, si può così effettuare la separazione dei poteri tra il consiglio di amministrazione strategico e la direzione operativa già a livello di legge, agevolando la governance della FINMA.
--	--

Situazione di partenza	Parametri di riferimento		
Misura (compresi campo di applicazione e livello normativo) ¹	Obiettivo	Risultati del mandato di verifica	Contenuto della linea di intervento
Rapporto del Consiglio federale: Introdurre un'informazione del pubblico completa sulle procedure di vigilanza (5) Rapporto della CPI: attuazione efficace dei procedimenti di «enforcement» della FINMA (raccomandazione n. 3), Accrescere la capacità di imporsi della FINMA nei confronti delle SIB (Mo. 24.4531 e 24.4527) Campo di applicazione: istituti finanziari Livello normativo: legge	Evitare preventivamente i comportamenti scorretti degli istituti finanziari e del loro personale, aumentare la prevedibilità della prassi della FINMA nonché rafforzare la credibilità della piazza finanziaria, aumentando la trasparenza della prassi di «enforcement» della FINMA. Recepimento delle richieste formulate nella raccomandazione n. 3 nonché nelle Mo. 24.4531 e 24.4527 della CPI.		• Introdurre nella LFINMA un obbligo per la FINMA di informare sulle decisioni finali scaturite dai procedimenti di «enforcement», prevedendo possibili eccezioni. • Introdurre nella LFINMA una disposizione potestativa che permetta alla FINMA di informare il pubblico sulle inchieste e sull'avvio di procedimenti. • Introdurre nella LBCR una disposizione potestativa che permetta alla FINMA di informare il pubblico sulle misure d'intervento precoce. • Fornire informazioni sotto forma di comunicati stampa o pubblicando casistiche. Per le persone giuridiche viene menzionata la ragione sociale, mentre per le persone fisiche la pubblicazione avviene, in linea di principio, in forma anonimizzata.
Rapporto del Consiglio federale: Allineare il divieto di esercizio della professione al divieto di esercizio dell'attività ed estendere lo strumento della confisca degli utili esistente ad altre persone fisiche (6) Rapporto CPI: Accrescere la capacità di imporsi della FINMA nei confronti delle SIB (Mo. 24.4531 e 24.4527) Campo di applicazione: istituti finanziari Livello normativo: legge	Rafforzare la vigilanza, ad esempio potenziando lo strumento del divieto di esercizio della professione attraverso l'allineamento al divieto di esercizio dell'attività. Recepimento delle richieste formulate nelle Mo. 24.4531 e 24.4527 della CPI.		• Introdurre la possibilità per la FINMA di imporre un divieto di esercizio della professione (analogamente al divieto di esercizio dell'attività) anche in caso di violazioni gravi delle prescrizioni interne e non solo per violazioni del diritto in materia di vigilanza. • Estendere il campo di applicazione della confisca a tutte le persone fisiche (p. es. ai consulenti alla clientela e ai commercianti che sono soggetti al divieto di esercizio dell'attività di cui all'art. 33a LFINMA e non esercitano funzioni dirigenziali).
Rapporto del Consiglio federale: Agevolare l'acquisizione di informazioni da parte della FINMA estendendo l'obbligo di informazione e di notifica (8) Rapporto CPI: Accrescere la capacità di imporsi della FINMA nei confronti delle SIB (Mo. 24.4531 e 24.4527) Campo di applicazione: istituti finanziari Livello normativo: legge	Aumentare l'efficienza della vigilanza semplificando l'accesso della FINMA a informazioni attraverso l'estensione della cerchia degli assoggettati. Recepimento delle richieste formulate nelle Mo. 24.4531 e 24.4527 della CPI.		• Introdurre un obbligo d'informazione esplicito sulla base dell'articolo 29 capoverso 1 LFINMA che sia applicabile ai membri di organi, alle altre persone garanti di un'attività irrepreensibile e all'insieme dei collaboratori.

Situazione di partenza		Parametri di riferimento		
Misura (compresi campo di applicazione e livello normativo) ¹		Obiettivo	Risultati del mandato di verifica	Contenuto della linea di intervento
Esigenze in materia di fondi propri	Rapporto del Consiglio federale: Rafforzare la copertura con fondi propri per le partecipazioni estere, e quindi per le case madri (cosiddette banche madri), all'interno di un gruppo finanziario (15) Rapporto CPI: Verificare le esigenze relative alla qualità e alla quantità dei fondi propri delle SIB (raccomandazione n. 4) Campo di applicazione: SIB Livello normativo: legge	Impedire che i fondi propri per le partecipazioni estere all'interno della casa madre svizzera siano finanziati da terzi. In questo modo si contribuisce a garantire la resilienza della casa madre in caso di rettifiche di valore delle partecipazioni estere e la capacità di agire della SIB in un'eventuale fase di stabilizzazione. Recepimento delle richieste formulate nella raccomandazione n. 4 della CPI.		• L'attuale finanziamento parziale da parte di terzi dei fondi propri per le partecipazioni estere (cosiddetto «double leverage») viene evitato attraverso la deduzione integrale del valore contabile di queste partecipazioni dai fondi propri di base di qualità primaria della casa madre (cosiddetta deduzione per partecipazioni). In questo modo le partecipazioni estere iscritte nel bilancio della casa madre svizzera vengono coperte integralmente con fondi propri. • I fondi propri residui della casa madre dopo la deduzione sono così integralmente disponibili per la copertura dei rischi della propria attività operativa, consentendo, in particolare, di aumentare il margine di manovra in una situazione di crisi e di migliorare le possibilità di successo della stabilizzazione di una SIB. • Introdurre la regolamentazione a livello di legge (nella LBCR) con precisazioni (p. es. disposizioni transitorie) nell'OfoP. Al riguardo bisogna prevedere adeguati termini transitori per l'attuazione.
	Rapporto del Consiglio federale: Introdurre elementi previsionali nei supplementi di fondi propri del «pilastro 2» specifici all'istituto (in particolare sulla base di stress test, verificare la modalità idonea di pubblicazione dei risultati) (14) Rapporto CPI: Verificare le esigenze relative alla qualità e alla quantità dei fondi propri delle SIB (raccomandazione n. 4) Campo di applicazione: SIB Livello normativo: ordinanza³	Coprire adeguatamente i rischi specifici alla banca, considerando elementi orientati al futuro (p. es. basati su stress test) nei supplementi di fondi propri del «pilastro 2» ed evitando contemporaneamente la prociclicità. Recepimento delle richieste formulate nella raccomandazione n. 4 della CPI.		• La FINMA verifica annualmente sulla base degli stress test e delle conclusioni tratte dall'ordinaria attività di vigilanza se per singole SIB vi sia la necessità di un supplemento di fondi propri del «pilastro 2» che completi le esigenze esistenti in materia di fondi propri qualora siano state riscontrate carenze. • La concretizzazione di questi requisiti e del processo a livello di ordinanza interagisce con gli adeguamenti nell'ambito degli interventi precoci a livello di legge. Questa misura viene quindi integrata nei lavori legati all'ordinanza previsti successivamente ai lavori legislativi. In questo conteso va chiarita anche la presa in considerazione delle analisi della Banca nazionale svizzera (BNS).

³ L'attuazione a livello di ordinanza avviene nel contesto generale relativo alla misura degli interventi precoci prevista dal progetto di legge. La misura non rientra quindi nel progetto da porre in consultazione «Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta)».

Situazione di partenza	Parametri di riferimento		
Misura (compresi campo di applicazione e livello normativo) ¹	Obiettivo	Risultati del mandato di verifica	Contenuto della linea di intervento
Rapporto del Consiglio federale: Inasprire i requisiti prudenziali relativi alla valutazione prudente e al mantenimento del valore di determinate posizioni di bilancio (18) Rapporto CPI: Verificare le esigenze relative alla qualità e alla quantità dei fondi propri delle SIB (raccomandazione n. 4) Campo di applicazione: banche Livello normativo: ordinanza	Recepimento delle richieste formulate nella raccomandazione n. 4 della CPI.		• Cfr. progetto posto in consultazione «Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta)».
Rapporto del Consiglio federale: Rafforzare la funzione di copertura dei rischi degli strumenti di capitale AT1 nella fase di «going concern» (p. es. criteri chiari per la sospensione dei pagamenti delle cedole) (19) Rapporto CPI: verificare le esigenze relative alla qualità e alla quantità dei fondi propri delle SIB (raccomandazione n. 4) Campo di applicazione: banche Livello normativo: ordinanza / standard internazionali	Recepimento delle richieste formulate nella raccomandazione n. 4 della CPI.		• Cfr. progetto posto in consultazione «Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta)».
Rapporto del Consiglio federale: Mantenere l'esenzione dall'imposta preventiva per gli strumenti di capitale TBTF (21) Campo di applicazione: banche Livello normativo: legge	Garantire attraverso misure fiscali che l'elevato fabbisogno di strumenti di capitale TBTF (la cui emissione deve avvenire dalla società madre del gruppo in base alle disposizioni in materia di vigilanza) delle SIB rispetto al mercato finanziario svizzero possa essere coperto sul mercato dei capitali internazionale.		• Formalizzare nella legge federale sull'imposta preventiva (RS 642.21) un'eccezione senza limitazione temporale per l'emissione di strumenti di capitale TBTF, al fine di garantire l'attrattività di questi strumenti sul mercato dei capitali.

2. Linea di intervento «Rafforzare la liquidità»

	Situazione di partenza	Parametri di riferimento		
	Misura (compresi campo di applicazione e livello normativo) ¹	Obiettivo	Risultati mandato di verifica	Contenuto della linea di intervento
Garanzia della liquidità durante la crisi	Rapporto del Consiglio federale: Al fine di espandere in modo significativo il potenziale di approvvigionamento di liquidità attraverso il LoLR, rivedere e, se necessario, adattare il quadro normativo, compresa l'introduzione di requisiti per le banche in merito alla preparazione di garanzie (28) Rapporto CPI: Esaminare le misure da adottare in caso di una corsa agli sportelli digitale (<i>raccomandazione n. 9</i>), Ampliare le competenze della BNS nei confronti delle SIB in relazione all'ELA (<i>Mo. 24.4532 e 24.4528</i>) Campo di applicazione: banche Livello normativo: legge e ordinanza	Estendere la concessione di liquidità in una situazione di crisi, rafforzare la seconda linea di difesa («lender of last resort», LoLR), ad esempio introducendo un obbligo prudenziale per le SIB inteso alla preparazione di garanzie, fissando incentivi, ridefinendo le linee di liquidità e prevedendo condizioni quadro chiare. Recepimento delle richieste formulate nella raccomandazione n. 9 e nelle Mo. 24.4532 e 24.4528 della CPI.		- Nell'ambito del dispositivo LoLR viene introdotto un requisito inteso alla preparazione di garanzie per consentire alle banche di ottenere liquidità dalle banche centrali. Per le SIB, questa misura è collegata a un'esigenza quantitativa minima e tiene conto – rifacendosi all'esigenza di base prevista dall'ordinanza sulla liquidità (OLiQ; RS 952.06; art. 21–24 OLiQ) – dei rischi non ancora coperti. Per le altre banche, vengono sancite a livello prudenziale esigenze qualitative e la preparazione all'ottenimento di liquidità tramite le banche centrali rientrerà esplicitamente nel piano d'emergenza (art. 10 OLiQ). - La FINMA valuta l'adeguatezza del grado di preparazione di tutte le banche sulla base dei criteri previsti dall'OLiQ e riceve la competenza di ordinare misure preparatorie supplementari. - Per le SIB, l'ammontare dell'esigenza viene stabilita in funzione dei rischi sulla base del potenziale di deflusso della liquidità in una situazione di crisi e tiene conto dei diversi modelli d'affare. - Le esigenze di liquidità della prima linea di difesa non subiranno modifiche sostanziali. Si prevede di mantenere, oltre all'esigenza minima, un meccanismo di incentivazione per la preparazione volontaria di garanzie che si rifà al vigente articolo 20a OLiQ. - La gamma delle garanzie da computare da tutte le banche per l'adempimento dell'esigenza minima viene definita in modo ampio e comprende attivi liquidi di elevata qualità (HQLA) e non HQLA. Questi attivi non devono essere gravati e devono essere disponibili a livello operativo. - L'obbligo delle banche e i loro criteri di adempimento (p. es. categorie di garanzie) devono essere sanciti nell'OLiQ, e i principi sovraordinati, se necessario, nella LBCR. - La BNS pubblica le condizioni relative alle sue linee di liquidità. - Per tutti gli aspetti stabiliti dalla BNS che hanno un impatto sull'adempimento delle esigenze previste dall'OLiQ essa consulta previamente la FINMA per garantire l'attuazione del piano di liquidazione e il Dipartimento federale delle finanze (DFF) per la delimitazione rispetto al sostegno di liquidità garantito dallo Stato («public liquidity backstop», PLB). Questi aspetti comprendono, in particolare, le garanzie computabili e le riduzioni di valore per rischio nonché le condizioni relative al trasferimento alla BNS.

Situazione di partenza	Parametri di riferimento		
Misura (compresi campo di applicazione e livello normativo) ¹	Obiettivo	Risultati mandato di verifica	Contenuto della linea di intervento
			- Le garanzie predisposte presso le banche centrali estere sono computabili se possono essere trasferite alle stesse in caso di crisi. Un'eventuale liquidità in eccesso a livello locale può essere computata nell'esigenza svizzera concernente la preparazione di garanzie soltanto se può essere trasferita all'interno del gruppo finanziario. - Per il trasferimento di garanzie dalle banche alla BNS in vista dell'ottenimento di sostegni alla liquidità vengono elaborate semplificazioni normative per ottimizzare l'efficienza dei processi ed eliminare così gli ostacoli esistenti che impediscono tale trasferimento. Queste semplificazioni non cambiano nulla al fatto che l'utilizzo di valori patrimoniali come garanzie per l'ottenimento di liquidità dalle banche centrali presuppone lavori preparatori. - Per ridurre l'effetto di stigmatizzazione in caso di utilizzo di linee di liquidità delle banche centrali, per le banche viene introdotto un differimento della pubblicazione di una comunicazione <i>ad hoc</i> (differimento della comunicazione) relativa all'ottenimento di liquidità tramite una banca centrale. Per rafforzare la trasferibilità della liquidità all'interno di un gruppo bancario non occorre alcuna modifica legislativa.
Rapporto del Consiglio federale: Introdurre nel diritto ordinario lo strumento del PLB per le SIB (29) Rapporto CPI: esaminare le misure da adottare in caso di una corsa agli sportelli digitale (<i>raccomandazione n. 9</i>), Campo di applicazione: SIB Livello normativo: legge	Garantire l'approvvigionamento di liquidità nella fase di liquidazione di una SIB (quale terza linea di difesa, sussidiariamente alle fonti di liquidità della banca stessa e al LoLR) e dispiegare un effetto preventivo in caso di una crisi di liquidità di una SIB. Recepimento delle richieste formulate nella raccomandazione n. 9 della CPI.		Secondo il messaggio del Consiglio federale licenziato il 6 settembre 2023 all'attenzione del Parlamento.

Situazione di partenza	Parametri di riferimento		
Misura (compresi campo di applicazione e livello normativo) ¹	Obiettivo	Risultati mandato di verifica	Contenuto della linea di intervento
Rapporto del Consiglio federale: Inasprire i requisiti per la messa a disposizione di informazioni all'autorità di vigilanza sulla situazione della liquidità (25) Rapporto CPI: Esaminare le misure da adottare in caso di una corsa agli sportelli digitale (raccomandazione n. 9), Campo di applicazione: banche Livello normativo: ordinanza	Per consentire alle autorità di disporre delle necessarie informazioni per valutare una situazione di crisi, il nuovo articolo definisce i dati che le banche devono trasmettere tempestivamente alla FINMA in caso di crisi. Recepimento delle richieste formulate nella raccomandazione n. 9 della CPI.		• Cfr. il progetto posto in consultazione «Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (Attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta)».
Rapporto del Consiglio federale: mandato di verifica: Agevolare la diversificazione delle fonti di finanziamento attraverso l'introduzione di una legge sui titoli di credito coperti (cosiddetta legge sui «covered bond»), tenendo conto delle ripercussioni sul LoLR e sul PLB (27) Campo di applicazione: banche Livello normativo: legge	Agevolare la diversificazione delle fonti di finanziamento delle banche, tenendo conto dei possibili conflitti di obiettivi (in particolare con le misure nell'ambito del LoLR e del PLB, nonché con la vigente legge sulle obbligazioni fondiarie (RS 211.423.4)).	La verifica e, in caso di esito positivo, l'attuazione della misura dovranno essere eseguite in un secondo momento. Motivo: una legge sui «covered bond» può sostanzialmente comportare vantaggi per l'ottenimento di liquidità di singole banche. Tuttavia, questi vantaggi e i possibili svantaggi potranno essere valutati in maniera approfondita soltanto in un secondo momento, segnatamente quando le misure per il rafforzamento della dotazione di liquidità attraverso il LoLR e il PLB verranno attuate e le relative ripercussioni emergeranno in modo più chiaro.	• La verifica dell'introduzione di una legge sui «covered bond» avviene in un secondo momento, tenendo conto dell'attuazione del LoLR e del PLB.

3. Linea di intervento «Ampliare il panorama degli strumenti applicabili in caso di crisi»

Situazione di partenza		Parametri di riferimento		
Misura (compresi campo di applicazione e livello normativo) ¹		Obiettivo	Risultato del mandato di verifica	Contenuto della linea di intervento
Intervento precoce e stabilizzazione	Rapporto del Consiglio federale: Rafforzare il piano di stabilizzazione attraverso requisiti e criteri prudenziali più chiari (23) Campo di applicazione: SIB Livello normativo: legge	Rafforzare la capacità delle SIB di stabilizzarsi con le proprie forze attraverso l'introduzione di requisiti più stringenti, al fine di ridurre la probabilità per una SIB di dover affrontare il rischio d'insolvenza.		- Concretizzare i requisiti per l'elaborazione del piano di stabilizzazione, in particolare per quanto riguarda l'attivazione del piano di stabilizzazione, la portata e la fattibilità delle misure di stabilizzazione. - Creare una base giuridica per la FINMA che le consenta di ordinare misure (in particolare mediante supplementi in materia di capitale o di liquidità) per l'eliminazione di eventuali carenze. - Per fornire una solida base al piano di stabilizzazione si rende necessaria una modifica a livello di legge (art. 9 LBCR).
	Rapporto del Consiglio federale: Introdurre un requisito prudenziale per un piano di liquidazione per le case madri (le cosiddette banche madri) (32) Rapporto CPI: Adeguare gli obiettivi della legislazione TBTF (Mo. 24.4529 e 24.4525), concretizzare i requisiti in materia di governo d'impresa rafforzando le basi giuridiche (p. es. i requisiti per il consiglio di amministrazione e la responsabilità per la cultura aziendale) (raccomandazione n. 1) Campo di applicazione: SIB Livello normativo: legge	Migliorare la capacità di liquidazione delle SIB attraverso l'introduzione di un requisito che orienti maggiormente il piano di liquidazione, oltre che al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera, anche alla riduzione dei rischi per la stabilità finanziaria svizzera e internazionale. Recepimento delle richieste formulate nelle Mo. 24.4529 e 24.4525 nonché nella raccomandazione n. 1 della CPI.		- Nel piano di liquidazione le SIB devono garantire, oltre al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica (attuale piano d'emergenza), anche la liquidazione delle altre parti della banca. - Per fissare i requisiti necessari, a livello di legge il piano di liquidazione dovrà essere integrato in modo tale che tenga conto, oltre che del mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica, in particolare anche dei rischi per la stabilità del sistema finanziario (nell'art. 9 cpv. 2 lett. d LBCR).
	Rapporto del Consiglio federale: Ampliare le opzioni per la liquidazione (p. es. «liquidazione ordinata») (31) Campo di applicazione: SIB Livello normativo: legge	Migliorare la capacità di liquidazione delle SIB e aumentare la capacità d'azione nei diversi scenari di crisi attraverso la predisposizione e, se necessario, la copertura legislativa di più opzioni nell'ambito della liquidazione.		- Garantire che nel caso di una liquidazione possano essere attuate diverse strategie di liquidazione, ad esempio attraverso precisazioni nella LBCR. - Sostituire il termine «risanamento» nella LBCR con «liquidazione» (distinzione dal risanamento nel diritto privato e allineamento agli standard internazionali). - Garantire che il presupposto attuale «prospettive di risanamento della banca o di continuazione di singoli servizi bancari» non venga ridotto. - Garantire l'applicabilità del «bail-in» in tutte le strategie di liquidazione. - Garantire che gli attuali strumenti di trasferimento («transfer tool») siano attuabili nel caso di una liquidazione (nell'art. 30 segg. LBCR con precisazioni nell'OBCR).

Situazione di partenza		Parametri di riferimento		
Misura (compresi campo di applicazione e livello normativo) ¹	Obiettivo	Risultato del mandato di verifica	Contenuto della linea di intervento	
Rapporto del Consiglio federale: Aumentare la certezza del diritto nella conversione del capitale di terzi in capitale proprio nel quadro di un risanamento (il cosiddetto «bail-in»), soprattutto a livello internazionale o impegnarsi in tal senso (33) Campo di applicazione: SIB Livello normativo: standard internazionali e legge	Aumentare la certezza del diritto di un «bail-in», al fine di garantire il più possibile la stabilità finanziaria nazionale e internazionale in una situazione di crisi.		• Adeguare la LBCR in diversi punti per rafforzare la certezza del diritto nel quadro di un «bail-in», in particolare per semplificare la compensazione per l'azionariato esistente nel caso di una misura di capitalizzazione (art. 31c LBCR). Questa semplificazione rappresenta anche un avvicinamento alla normativa delle altre giurisdizioni (p. es. dell'UE). • Le autorità svizzere continuano, inoltre, ad adoperarsi a livello internazionale (in particolare nel quadro dell'operato del Financial Stability Board e coinvolgendo autorità estere rilevanti nella gestione delle crisi) per soluzioni intese a migliorare la certezza del diritto nel quadro di un «bail-in».	
Rapporto del Consiglio federale: mandato di verifica: Ottimizzare le responsabilità, le competenze e la collaborazione tra le autorità in caso di crisi (37) Rapporto CPI: Migliorare lo scambio di informazioni sulle SIB tra il DFF e la BNS (raccomandazione n. 10), migliorare la trasmissione di informazioni tra le autorità del Memorandum of Understanding (raccomandazione n. 12) Campo di applicazione: FINMA, BNS e DFF Livello normativo: legge e MoU	Disciplinare e formalizzare più chiaramente la collaborazione e il flusso di informazioni tra le autorità, al fine di rafforzare ulteriormente la preparazione effettiva e la collaborazione nelle crisi. Recepimento della richiesta formulata nelle raccomandazioni 10 e 12 della CPI.	Consolidamento giuridico e chiara definizione della collaborazione tra le autorità nell'ambito della stabilità finanziaria e dell'organizzazione delle crisi. Ciò comprende la loro prevenzione e gestione. Non sono previsti adeguamenti sostanziali delle competenze nell'ambito della vigilanza e della stabilità finanziaria. Motivo: come osservato anche dalla CPI, nell'ambito della collaborazione e del flusso di informazioni sussiste un potenziale di miglioramento. Data l'importanza di questi aspetti, gli elementi chiave della collaborazione dovranno essere disciplinati a un livello giuridico sovraordinato anziché nel quadro di un Memorandum of Understanding. Si rinuncia tuttavia ad un adeguamento sostanziale delle competenze nel contesto della vigilanza dei mercati finanziari e delle situazioni di crisi, considerate le vaste ripercussioni che un tale adeguamento avrebbe. Ogni ripartizione delle competenze a livello istituzionale ha i suoi pro e contro. La CPI non ha rilevato necessità di intervento.	• Vengono disciplinati aspetti della collaborazione tra le autorità, in particolare nell'ottica di una crisi o del mantenimento della stabilità finanziaria (prevenzione e gestione delle crisi). La collaborazione riguarda, oltre il settore bancario, anche la stabilità generale del mercato finanziario. • I mandati fondamentali nell'ambito della vigilanza dei mercati finanziari, della stabilità finanziaria e dell'organizzazione delle crisi vengono mantenuti. • Singoli ruoli e responsabilità all'interno dell'organizzazione delle crisi, come pure le eventuali interfacce, vengono definiti in modo chiaro. • Vengono stabiliti la messa a disposizione reciproca di informazioni (disposizioni potestative e imperative) e, in casi motivati, ossia dove più autorità sono direttamente interessate da una decisione o devono parteciparvi indirettamente, gli obblighi di informazione e di consultazione da parte delle autorità coinvolte. • Nell'ambito dell'organizzazione delle crisi vengono disciplinati ed eseguiti, coinvolgendo le autorità interessate, i concreti lavori preparatori, incluse le simulazioni di crisi, per la liquidazione di una banca di rilevanza sistemica. • Gli aspetti più importanti della collaborazione vengono disciplinati a livello di legge. • Viene disciplinata l'informazione regolare del Parlamento e del Consiglio federale.	

4. Altre richieste della CPI non ancora contemplate dalle misure definite nel rapporto sulla stabilità delle banche e protezione dei depositanti

Necessità di intervento	Parametri di riferimento	
Misura (compresi campo di applicazione e livello normativo) ¹	Obiettivo	Contenuto della linea di intervento
Adeguare gli obiettivi della legislazione TBTF con interdipendenze internazionali (<i>Mo. CPI 24.4529 e 24.4525</i>) Campo di applicazione: SIB Livello normativo: legge	Gli obiettivi TBTF devono tenere conto anche della protezione del sistema finanziario internazionale e dell'attuabilità nel contesto internazionale.	• Gli obiettivi TBTF dovranno contemplare anche la riduzione dei rischi di stabilizzazione del sistema finanziario internazionale (art. 7 LBCR). • L'interdipendenza internazionale di una SIB dovrà essere maggiormente considerata nelle basi giuridiche del piano di liquidazione (art. 8 LBCR e 60 segg. OBCR), migliorando così la capacità di liquidazione.
Limitare le agevolazioni in relazione alle disposizioni in materia di fondi propri e liquidità per le SIB (<i>Mo. CPI 24.4530 e 24.4526</i>) Campo di applicazione: SIB Livello normativo: legge	Limitare le agevolazioni, aumentare la trasparenza nella concessione e limitare la validità temporale.	• Riesaminare ed eventualmente concretizzare le condizioni e i criteri giuridici per singole decisioni della FINMA in merito ad agevolazioni nella LBCR così come nell'OfoP e nell'OLiQ. • L'attuazione include, in particolare, requisiti di principio relativi alla trasparenza e alla limitazione temporale delle agevolazioni, ma non è in contraddizione con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente gli strumenti e le competenze della FINMA in materia di vigilanza sulle SIB e concede, ove opportuno, il margine di manovra necessario.
Conferire alla valutazione della regolamentazione TBTF secondo l'articolo 52 LBCR un orientamento strategico in vista del potenziale di sviluppo (<i>raccomandazione n. 1 CPI</i>) Campo di applicazione: SIB Livello normativo: legge	Orientare in modo strategico il rapporto del Consiglio federale con lo scopo di valutare regolarmente ed esaustivamente il dispositivo, tenendo conto degli interessi della stabilità finanziaria e dell'economia.	• Adeguare il mandato del Consiglio federale conferitogli dall'articolo 52 LBCR per la redazione di un rapporto: obiettivo più strategico ed esaustivo che pone l'accento sulla valutazione dell'attuale dispositivo, tenendo conto degli interessi della stabilità finanziaria, dell'economia nel suo complesso, della competitività nonché degli standard internazionali e degli sviluppi (p. es. Basilea III). • Alla base del rapporto: confronto internazionale (in merito alla regolamentazione esistente e a quella futura).
Esaminare la possibilità di adottare una convenzione di collaborazione più vincolante tra la FINMA e l'ASR (<i>raccomandazione n. 8 CPI</i>) Campo di applicazione: FINMA, ASR Livello normativo: MoU	Garantire uno scambio stretto e regolare tra la FINMA e l'ASR con le società di audit di istituti finanziari a rischio.	• Esaminare la possibilità di adottare un Memorandum of Understanding. • L'esito verrà esposto nel progetto di legge.

Necessità di intervento	Parametri di riferimento	
Misura (compresi campo di applicazione e livello normativo) ¹	Obiettivo	Contenuto della linea di intervento
Esaminare la ripartizione delle competenze tra la COMCO e la FINMA nella valutazione delle concentrazioni di banche (<i>raccomandazione n. 20 CPI</i>) Campo di applicazione: COMCO, FINMA Livello normativo: legge o ordinanza	Esaminare la necessità di interventi legislativi in caso di concentrazioni di banche, tenendo conto della regolamentazione vigente in materia di mercati finanziari relativa alla definizione di questa espressione.	• Esaminare, nel contesto della stabilità finanziaria, la necessità di legiferare nell'ambito del diritto sui cartelli, in particolare in relazione all'articolo 10 capoverso 3 della legge sui cartelli (RS 251), secondo cui, nel caso di concentrazioni di banche, la FINMA può assumere in determinati casi le competenze della Commissione della concorrenza (COMCO) (ponendo l'accento sulla definizione del concetto di «protezione dei creditori» e sulla definizione di un momento antecedente entro il quale la FINMA deve contattare la COMCO nel quadro di concentrazioni di banche). • Questo esame avviene nel quadro dell'adempimento del Po 23.3444 CET-N «Fusione UBS e CS. Valutazione dell'importanza dal profilo del diritto della concorrenza e dell'economia nazionale», depositato dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale.
Attuazione della Mo. Hegglin 23.3604 Migliorare la protezione degli averi di libero passaggio e del pilastro 3a, nonché dei miglioramenti sul piano operativo nella protezione dei depositanti (<i>Mo. 23.3604</i>) Rapporto CPI: la CPI auspica che il Consiglio federale verifichi un adeguamento della garanzia dei depositi e, se si dà il caso, sottoponga al legislatore un disegno di legge in materia (p. 492). Campo di applicazione: banche Livello normativo: legge	Attuare la Mo. 23.3604. Rafforzare la fiducia e migliorare la protezione dei depositanti sul piano operativo attraverso misure preparatorie volte ad assicurare il pagamento dei depositi possibilmente senza interruzioni. Elaborare una soluzione per il pagamento dei depositi garantiti se i fondi della garanzia dei depositi non sono sufficienti.	• Adeguare la LBCR in vista dell'attuazione della Mo. Hegglin 23.3604 Migliorare la protezione degli averi di libero passaggio e del pilastro 3a. • Inoltre, un importo eventualmente versato dal responsabile della garanzia dei depositi dovrà essere restituito al di fuori della procedura ordinaria relativa alla graduatoria se è garantito che tutti i depositi garantiti possono essere pagati. In questo modo si assicura che, dopo essere stata utilizzata, la garanzia dei depositi sia riapplicabile in tempi rapidi nella sua totalità. • Introdurre un'esigenza integrativa per le banche, intesa ad adeguare, dopo un periodo transitorio di cinque anni, l'infrastruttura informatica del sistema «core banking», affinché nel caso concreto i depositanti possano accedere ai loro depositi garantiti possibilmente senza interruzioni. • L'introduzione di requisiti per le banche in merito alla preparazione di garanzie nell'ambito del dispositivo LoLR offre la possibilità di generare ulteriori liquidità se i fondi della garanzia dei depositi non sono sufficienti per il pagamento dei depositi garantiti.

La numerazione delle mozioni e dei postulati nel rapporto della CPI corrisponde ai seguenti interventi depositati in Parlamento:

	Numerazione nel rapporto CPI	Titolo	Depositato in CN	Depositato in CS
Mozioni	1	Mo. CPI. Adeguare gli obiettivi della legislazione TBTF	24.4529	24.4525
	2	Mo. CPI. Limitare le agevolazioni in relazione alle disposizioni in materia di fondi propri e liquidità per le SIB	24.4530	24.4526
	3	Mo. CPI. Accrescere la capacità di imporsi della FINMA nei confronti delle SIB	24.4531	24.4527
	4	Mo. CPI. Ampliare le competenze della BNS nei confronti delle SIB in relazione all'ELA	24.4532	24.4528
Postulati	1	Po. CPI. Attenuare il rischio di conflitti d'interesse nell'ambito della revisione di banche	24.4539	24.4533
	2	Po. CPI. Verificare l'individuazione tempestiva delle situazioni di crisi e rafforzare il ruolo della CaF	24.4540	24.4534
	3	Po. CPI. Evitare incentivi sbagliati nelle retribuzioni e nella distribuzione dei dividendi delle SIB	24.4541	24.4535
	4	Po. CPI. Agevolare la governance della FINMA	24.4542	24.4536
	5	Po. CPI. Rafforzare l'azionariato nelle grandi imprese di rilevanza sistemica	24.4543	24.4537
	6	Po. CPI. Verificare i criteri di garanzia per una maggiore responsabilità delle SIB nei confronti dell'economia e dei contribuenti	24.4544	24.4538